



Comune di Ascoli Piceno

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

ORDINANZA SINDACALE

N. 154 del 17/02/2017

SETTORE TECNICO

EDILIZIA, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, AMBIENTE - 06 -

OGGETTO: CARNEVALE 2017 - DIVIETO DI UTILIZZO DI BOMBOLETTE SPRAY SCHIUMOGENE E IMBRATTANTI E DI OGGETTI CHE METTONO A RISCHIO LA PUBBLICA INCOLUMITÀ

IL SINDACO

Considerato che:

- in occasione del periodo del Carnevale è ricorrente l'utilizzo sconsiderato ed improprio di spray schiumogeni, di materiale imbrattante e colorante e di oggetti che mettono a rischio la pubblica incolumità (manganelli, petardi, giochi pirici, etc.);
- l'uso di tali oggetti può provocare danni diretti ed indiretti alla salute dell'uomo, alla sua integrità fisica ed all'ambiente circostante, dando peraltro origine a reazioni, diverbi e comportamenti rissosi che rischiano di incidere negativamente sull'aspetto dell'ordine pubblico e della sicurezza;
- l'irresponsabile abbandono su suolo pubblico dei contenitori delle suindicate sostanze schiumogene e coloranti, ed il loro uso improprio, costituisce un pericolo per la circolazione dei pedoni, nonché determina insozzamento di strade, abitazioni, vetrine degli esercizi commerciali e luoghi aperti al pubblico, provocando condizioni contrarie alle norme sulla pubblica igiene e sul decoro urbano;

Ritenuto opportuno, pertanto, dettare alcune prescrizioni in merito all'uso dei predetti articoli in considerazione dell'esigenza di tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica nel periodo di carnevale compreso tra giovedì 23 febbraio e martedì 28 febbraio 2017;

Visto l'art. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*;

Visto l'art. 9 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;


ORDINA

1. E' vietato l'utilizzo, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, di bombolette spray, di qualsiasi natura, e di qualunque oggetto o materiale che possa mettere a rischio la pubblica incolumità (manganelli, petardi, giochi pirici etc.);
 2. E' consentita la sola vendita di coriandoli confezionati, a norma di legge, in sacchetti di plastica o di altro materiale, debitamente sigillati;
 3. E' fatto divieto assoluto di raccogliere e lanciare i coriandoli cartacei già usati;
 4. Le prescrizioni contenute nelle presente ordinanza hanno validità a decorrere da giovedì 23 febbraio a martedì 28 febbraio 2017;
- I contravventori saranno puniti a norma delle vigenti disposizioni di legge e di regolamenti.

La presente Ordinanza è trasmessa:

- Alla Polizia Municipale, incaricata della esecuzione della stessa;
- Al Prefetto per la adozione, ai sensi dell'articolo 13 della L.121/1981, delle azioni di coordinamento e delle necessarie comunicazioni alle Forze di Polizia

IL SINDACO
Avv. Guido Castelli



RELAZIONE ISTRUTTORIA

In occasione del periodo del Carnevale è ricorrente l'utilizzo sconsiderato ed improprio di spray schiumogeni, di materiale imbrattante e colorante e di oggetti che mettono a rischio la pubblica incolumità (manganelli, petardi, giochi pirici, etc.).

L'uso di tali oggetti può provocare danni diretti ed indiretti alla salute dell'uomo, alla sua integrità fisica ed all'ambiente circostante, dando peraltro origine a reazioni, diverbi e comportamenti rissosi che rischiano di incidere negativamente sull'aspetto dell'ordine pubblico e della sicurezza.

L'irresponsabile abbandono su suolo pubblico dei contenitori delle suindicate sostanze schiumogene e coloranti, ed il loro uso improprio, costituisce un pericolo per la circolazione dei pedoni, nonché determina insozzamento di strade, abitazioni, vetrine degli esercizi commerciali e luoghi aperti al pubblico, provocando condizioni contrarie alle norme sulla pubblica igiene e sul decoro urbano;

Si ritiene opportuno, pertanto, dettare alcune prescrizioni in merito all'uso dei predetti articoli in considerazione dell'esigenza di tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica nel periodo di carnevale compreso tra giovedì 23 febbraio e martedì 28 febbraio 2017;

Si propone:

- il divieto di utilizzo, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, di bombolette spray, di qualsiasi natura, e di qualunque oggetto o materiale che possa mettere a rischio la pubblica incolumità (manganelli, petardi, giochi pirici etc.);
- di consentire la sola vendita di coriandoli confezionati, a norma di legge, in sacchetti di plastica o di altro materiale, debitamente sigillati;
- il divieto assoluto di raccogliere e lanciare i coriandoli cartacei già usati;
- che le prescrizioni contenute nelle presente ordinanza abbiano validità a decorrere da giovedì 23 febbraio a martedì 28 febbraio 2017; I contravventori saranno puniti a norma delle vigenti disposizioni di legge e di regolamenti.

La presente Ordinanza è trasmessa:

- Alla Polizia Municipale, incaricata della esecuzione della stessa;
- Al Prefetto per la adozione, ai sensi dell'articolo 13 della L.121/1981, delle azioni di coordinamento e delle necessarie comunicazioni alle Forze di Polizia

IL DIRIGENTE

Arch Ugo Galanti